



COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE N. 115 DEL 18 MAGGIO 2017

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.

L'ANNO DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO DICIOOTTO DEL MESE DI MAGGIO
ALLE ORE 16:30 , NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE REGOLARMENTE
CONVOCATA NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDUTA DALLA **DR.SSA MARCELLA TILI, SINDACO**, CON LA PARTECIPAZIONE DEL **SEGRETARIO GENERALE**
DOTT. GIACOMO DELL'OLIO ED ALLA PRESENZA DEI SEGUENTI SUOI COMPONENTI:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
TILI MARCELLA	SINDACO	X	
GHISLANZONI CLAUDIO	VICE SINDACO	X	
ANTONICELLI NICOLA	ASSESSORE	X	
BRUSADELLI FRANCO	ASSESSORE	X	
CAIROLI ANGELO FRANCESCO	ASSESSORE		X
NAVA ALESSIO	ASSESSORE		X

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

HA ASSUNTO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.

Premesso che l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti - TARI;

Rilevato che la succitata Legge ai fini dell'applicazione della componente:

- IMU (art. 1 comma 703) rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;
- TASI (art. 1 comma 675) dispone che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992 istitutivo dell'ICI, espressamente richiamato dall'art. 13 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede che *"per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"*;

Tenuto conto che in materia di potestà regolamentare ICI, sulla base dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, al fine della limitazione del potere di accertamento, il Comune aveva *"la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, nonchè ritenere correttamente effettuati i versamenti d'imposta calcolati sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso"*;

Ritenuto opportuno precisare che in ambito ICI la Corte di Cassazione ha chiarito, con ordinanza n. 13105/2012, che il Comune può scegliere con quale atto determinare i valori di mercato:

- se definiti con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, gli stessi hanno la finalità di autolimitare il potere di accertamento del Comune;
- se, invece, determinati con un atto deliberativo della Giunta Comunale, essi hanno una valenza meramente orientativa e sono finalizzati al perseguimento di criteri di efficienza nella gestione dell'imposta. La delibera di Giunta, a parere della Corte, assume la veste di mero atto d'indirizzo ovvero di norma interna in quanto diretta a fornire in via generale criteri uniformi che i funzionari accertatori devono seguire nell'espletamento dei propri compiti lavorativi;

Verificato che la facoltà richiamata dal citato art. 59 era stata recepita nell'art. 3, comma 1 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)" e che a tal fine con deliberazione C.C. n. 20 del 1 marzo 1999 il territorio comunale, sulla base dell'allora strumento urbanistico (PRG), era stato suddiviso in zone omogenee e determinati i valori medi delle aree edificabili ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992, aggiornati per gli anni d'imposta successivi in base agli indici di rivalutazione ISTAT;

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.

Dato atto che il Consiglio Comunale in data 24 aprile 2010 aveva adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato in via definitiva in data 16 ottobre 2010;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 251 del 9 dicembre 2010 ad oggetto: *"Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposta dovuta per l'anno 2010 a seguito dell'adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT)"* ed, in particolare, la tabella di *"corrispondenza azzonamento PRG e PGT"*, nella quale venivano comparate le zone omogenee del PRG con i "tessuti" (zone territoriali) ed ambiti di trasformazione previsti nel nuovo PGT, nonché determinati i relativi valori di riferimento, da applicare – limitatamente all'annualità d'imposta 2010 - alle aree edificabili introdotte a seguito dell'adozione/approvazione del nuovo strumento urbanistico;

Richiamata, inoltre, la delibera G.C. n. 83 del 19 maggio 2011 che, nel definire i valori venali di riferimento ICI per l'anno 2011, confermava i valori di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 251 del 9 dicembre 2010, aggiornandoli sulla base degli indici ISTAT;

Dato atto che dal 1 gennaio 2012, sulla base dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è stata introdotta, in luogo dell'ICI, l'imposta municipale propria – IMU;

Verificato che nelle *"Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti di applicazione dell'Imposta Municipale Propria"*, emanate dal Ministero delle Finanze, riportano (pagina 14) le seguenti indicazioni in merito alla possibilità di definire, per le aree edificabili, dei valori di riferimento: *"pare opportuno segnalare che rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell'IMU; tali valori, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta. Una simile disposizione regolamentare, pertanto, avrebbe effetti differenti rispetto a quella introdotta nei regolamenti in materia di ICI, ai sensi della lettera g) dell'articolo 59, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, non più applicabile per l'IMU, che limitava l'esercizio del potere di accertamento ai fini ICI nel caso in cui il contribuente si fosse attenuto ai valori minimi determinati dalla Giunta. Nulla vieta, peraltro, che la disposizione regolamentare di autolimitazione dei poteri di accertamento possa essere riproposta anche per l'IMU"*;

Preso atto che, sulla base di quanto sopra indicato, all'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), è stato previsto che *"il Comune con apposita deliberazione di Giunta comunale, a soli fini indicativi e non vincolanti, adottati unicamente per facilitare le operazioni di calcolo dell'imposta dovuta, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, successivamente aggiornati a cura dell'ufficio competente con riferimento alla variazione media intervenuta nei dodici mesi precedenti dell'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT"*;

Tenuto conto che la Giunta Comunale, con propria atto n. 114 del 16/04/2012 ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU) valori venali di riferimento delle aree edificabili – anno 2012"* ha deliberato i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU dall'anno 2012;

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.

Dato atto che dal 1 gennaio 2014, anche ai fini del nuovo prelievo IUC per le componenti IMU e TASI, la base imponibile delle aree edificabili è individuato nel valore venale commerciale al 1 gennaio dell'anno di imposizione, così come determinato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 7 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il Comune ai fini IMU e TASI può *"determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, che possono essere utilizzati dal soggetto passivo come base imponibile, salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che ne certifichino un diverso valore"*;

Richiamata la delibera G.C. n. 125 del 15/05/2014 che, nel definire i valori venali di riferimento IUC – componente IMU e TASI dall'anno 2014, dava indirizzo all'Ufficio Tributi di considerare correttamente effettuati i versamenti eseguiti sulla base dei suddetti valori, salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che ne certificavano un valore superiore rispetto a quello predeterminato dal Comune;

Tenuto conto che per le annualità successive al 2014, i valori minimi sono stati annualmente aggiornati sulla base delle rivalutazioni ISTAT operate dall'ufficio, sulla base dell'art. 7 c. 5 del richiamato Regolamento IUC;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 28/12/2016 e n. 1 del 05/01/2017 è stata approvata la variante generale al PGT (c.d. variante 2016);

Tenuto conto che, sulla base dei presupposti impositivi dettati dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 così come novellato dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006 che ne fornisce l'interpretazione autentica, un'area è da considerarsi fabbricabile *se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune*, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso;

Verificato che la variante in argomento è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/07/2016 e che, pertanto, i relativi effetti tributari IMU e TASI scaturiscono dal 01/08/2016;

Precisato che la metodologia utilizzata in sede di prima definizione dei valori di riferimento per ciascun Ambito di Trasformazione (A.T.) - delibera di C.C. n. 83 del 19/05/2011 - consisteva nel rapportare, a parità di destinazione funzionale, il valore deliberato per ciascuna zona territoriale inserita nel Piano delle Regole (PdR) con l'indice di edificabilità previsto per ogni singolo Ambito;

Tenuto conto che, così come meglio specificato nei lavori accompagnatori all'adozione della citata "variante 2016" nel documento denominato *"Relazione per la revisione del Documento di Piano"*, alcuni Ambiti di Trasformazione del previgente PGT sono stati oggetto di ridefinizione che ha comportato:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.

- o la variazione del perimetro di riferimento e conseguente modifica dell'indice di utilizzazione del suolo;
- o la loro conversione in Ambiti di Riqualificazione (AdR) o Ambiti di Completamento (AdC), la cui disciplina è ora demandata al Piano delle Regole,
- o l'eliminazione totale;

Preso pertanto atto che, alla luce delle richiamate modifiche intervenute, dalla data di adozione del vigente PGT risulta necessario ridefinire *ex-novo* i valori minimi predeterminati dal Comune, sia per gli A.T. confermati, sia per le nuove tipologie sopravvenute - AdR e AdC -, avvalendosi della metodologia precedentemente illustrata, tenuto conto altresì che i valori degli indici edificabilità medi previsti nei terreni azionati nel Piano delle Regole, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al previgente PGT;

Ritenuto invece, per quanto concerne le altre tipologie di zone territoriali inserite nel Piano delle Regole del vigente PGT, di confermare i valori minimi già determinati nel 2014 con delibera G.C. n. 125 del 15/05/2014, operando sugli stessi unicamente la rivalutazione prevista dal vigente Regolamento IUC;

Ritenuto, altresì, di confermare l'indirizzo già espresso nelle precedenti deliberazioni affinché, in sede di accertamento e controllo, l'Ufficio Tributi consideri correttamente eseguiti i versamenti effettuati sulla base dei valori di riferimento predeterminati nella presente proposta di deliberazione, salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che ne certifichino un valore superiore rispetto a quello predeterminato dal Comune;

Visto il "Regolamento comunale in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed autotutela", approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 30/09/2002 ed, in particolare, gli articoli 2 ("chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie") e 4 ("informazione del contribuente");

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il Responsabile dell'Area proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento per la parte di sua competenza, parere agli atti della Segreteria Generale;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1.** Di dare atto che dall'anno 2016, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili sono quelli indicati nella "Tabella IUC componenti IMU/TASI - Valori venali di riferimento anno 2016" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A), nella quale risultano evidenziate le variazioni di valore a seguito dell'adozione della variante al PGT approvata con delibere di Consiglio Comunale nr. 101/2006 e nr. 1/2017.
- 2.** Di dare atto che, al fine di semplificare le operazioni di calcolo, i soggetti passivi IUC possono uniformarsi ai valori venali di riferimento indicati nella tabella di cui al punto 1).
- 3.** Di dare indirizzo all'Ufficio Tributi affinché, in sede di accertamento e controllo, ritenga correttamente effettuati i versamenti IUC - componenti IMU e TASI - per aree fabbricabili anno 2016, qualora ciascun tributo sia stato versato sulla base del valore al mq. non inferiore rispetto a quello previsto nella tabella di cui al precedente punto 1), salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che certifichino un valore differente rispetto a quello predeterminato dal Comune.
- 4.** Di dare atto che i valori di riferimento di cui al precedente punto 1), nonché quelli risultanti da atti pubblici o perizie giurate, saranno annualmente aggiornati dall'Ufficio Tributi per l'attività di accertamento e controllo IUC – componenti IMU e TASI, sulla base delle disposizioni previste all'art. 7 c. 5 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla presente deliberazione, ossia, di determinare i valori venali di riferimento per l'anno 2017 con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza del pagamento dell'acconto IMU e TASI anno 2017 (16 giugno 2017), sulla scorta della rivalutazione dei valori deliberati con il presente provvedimento,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO

IL SINDACO
dr.ssa Marcella Tili



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo dell'Olio

Giacomo dell'Olio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO **23 MAG. 2017** E VI RIMARRÀ AFFISSA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 124, 1° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000.

ERBA, Lì **23 MAG. 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo dell'Olio

Giacomo dell'Olio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL **23 MAG. 2017** AL NR. _____ DEL REGISTRO DI PUBBLICAZIONE, È DIVENUTA ESECUTIVA:

- PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART. 134, 4° COMMA, D.LGS. 267/2000)
 DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, 3° COMMA, D.LGS. 267/2000)

ERBA, Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 115 DEL 18 MAG. 2017

Ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E TASI - VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT DEL 28/07/2016.

PARERE TECNICO DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ERBA, 18 MAG. 2017


IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DELL'AREA
RISORSE DELL'ENTE
Avv. M. Letizia Rossini


PARERE CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ERBA, 18 MAG. 2017


IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DELL'AREA
RISORSE DELL'ENTE
Avv. M. Letizia Rossini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo dell'Olio


IL SINDACO
dr.ssa Marcella TIM

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 115 DEL 18 MAGGIO 2017

Tabella IUC componente IMU - TASI
VALORI VENALI DI RIFERIMENTO anno 2016

Fatto salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che certifichino un valore differente, il contribuente può adeguarsi ai seguenti valori predeterminati dal Comune.					
PGT		ZONA		ANNO 2016 Valore al mq. IMU/TASI	
PIANO DELLE REGOLE				per ogni mq. edificabile	
AMBITI DEL TESSUTO EDIFICATO CONSOLIDATO		TESSUTI VERDI ABITATI COLLINARI		€	122,58
		TESSUTI VERDI ABITATI DI PIANURA		€	134,71
		TESSUTI URBANI		€	148,47
		TESSUTI PRODUTTIVI		€	53,73
		TESSUTI COMMERCIALI E DIREZIONALI		€	92,18
AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE		CENTRI ANTICHI		€	11,98
		NUCLEI URBANI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO		€	7,36
		VILLE CON PARCHI ED EDIFICI SPARSI		€	9,00
DOCUMENTO DI PIANO / PIANO DELLE REGOLE (*)				per ogni mq. comunque inserito nel rispettivo Ambito	
AMBITI DI TRASFORMAZIONE	vocazione funzionale	valore €/mq. fino a luglio 2016	NUOVA DENOMINAZIONE AMBITI	destinazione funzionale	valore €/mq. da agosto 2016
AT. 1.1 Via Riazzolo	residenziale	€ 57,45	ELIMINATO		
AT. 1.2 Via Don Orione	residenziale	€ 76,61	AR 1 - Via Don Orione	residenziale	€ 76,61
AT. 1.3 Via Alserio	produttiva	€ 9,95	AT 1 - Via Alserio	produttiva	€ 14,93
AT. 1.4 Via Balbor	residenziale	€ 57,45	AT 1.4 - Via Balbor	residenziale	€ 57,45
AT. 1.5 Via Monti	residenziale	€ 57,45	AT 2 - Via Monti	residenziale	€ 57,45
AT. 2.1 San Maurizio	residenziale	€ 57,45	AT 3 - San Maurizio	residenziale	€ 49,28
AT. 2.2 Rovere	residenziale	€ 57,45	AR 2 - Via Battisti	residenziale	€ 98,57
AT. 2.3 Via Fiume	residenziale - commerciale - direzionale	€ 99,84	AR 3 - Via Fiume	residenziale, comm.le / direz.le	€ 154,35
AT. 2.4 Via Volta	residenziale	€ 76,61	ELIMINATO		
AT. 2.5 Segherie	residenziale - commerciale	€ 99,84	AR 4 - Segheria	residenziale / commerciale	€ 149,78
AT. 2.6 Serre	residenziale	€ 76,61	AR 5 - Serre	residenziale	€ 43,03
AT. 2.7 Via Carroccio	residenziale - direzionale	€ 55,37	ELIMINATO		
AT. 2.8 Via Turati	residenziale - direzionale	€ 55,37	ELIMINATO		
AT. 2.9 Via Comana Lunga	produttiva	€ 49,75	AT 10 - Via Comana Lunga A	direzionale	€ 85,35
AT. 2.10 San Rocco 1	residenziale	€ 76,61	AT 11 - Via Comana Lunga B	residenziale	€ 65,71
AT. 2.11 San Rocco 2	produttiva	€ 49,75	AR 6 - San Rocco 1	residenziale	€ 65,71
AT. 2.12 Ex Meroni	residenziale	€ 76,61	AT 4 - San Rocco 2	produttiva	€ 49,75
AT. 2.13 Via Carducci	residenziale	€ 131,41	AT 12 - Ex Meroni	residenziale	€ 43,03
AT. 2.14 Malpensata 1	residenziale	€ 76,61	AR 8 - Via Carducci	residenziale	€ 86,07
AT. 2.15 Malpensata 2	residenziale	€ 76,61	ELIMINATO		
AT. 2.16 Malpensata 3	residenziale - direzionale	€ 55,37	AR 9 - Malpensata 2	residenziale	€ 86,07
AT. 2.18 Via Zappa	residenziale - direzionale	€ 99,84	ELIMINATO		
AT. 2.19 Via Milano	residenziale - direzionale	€ 41,54	AR 13 - Via Zappa	residenziale / direzionale	€ 77,18
AT. 2.20 Via Trieste	produttiva	€ 49,75	AT 5 - Via Milano	residenziale / direzionale / ricettiva	€ 124,82
AT. 3.1 Via Marconi	residenziale	€ 57,45	AT 2.20 - Via Trieste	produttiva	€ 49,75
AT. 3.2 Via Rossini	residenziale	€ 98,56	AC 2 - Via Marconi	residenziale	€ 82,14
AT. 3.3 Via Galvani	residenziale	€ 76,61	ELIMINATO		
AT. 3.4 Via Volontari della Libertà	residenziale - direzionale	€ 74,89	ELIMINATO		
AT. 3.5 Via Valassina	residenziale	€ 34,48	AR 11 - Via Volontari della Libertà 2	residenziale / direzionale	€ 74,89
AT. 3.6 Cimitero Arcellasco	residenziale	€ 11,49	AT 6 - Via Valassina	residenziale	€ 19,15
AT. 3.7 Via Leonardo da Vinci	residenziale	€ 76,61	AT 7 - Cimitero di Arcellasco	residenziale	€ 15,32
AT. 3.8 Via Galilei	residenziale	€ 57,45	AT 8 - Via Leonardo da Vinci	residenziale	€ 76,61
AT. 3.9 Via Ferrari	residenziale - commerciale	€ 99,84	AT 9 - Via Galilei	residenziale	€ 57,45
AT. 3.10 Via Resegone	produttiva	€ 49,75	AT 3.9 - Via Ferrari	residenziale / commerciale	€ 99,84
AT. 3.11 Viale Prealpi	residenziale	€ 76,61	AC 3 - Via Resegone A	produttiva	€ 49,75
AT. 3.12 Carpesino	residenziale	€ 26,80	AR 14 - Via Resegone B	produttiva	€ 49,75
AT. 3.13 San Bernardino	residenziale	€ 98,56	AC 4 - Via Resegone C	produttiva	€ 49,75
			AR 15 - Via Resegone D	produttiva	€ 49,75
			ELIMINATO		
			AT 3.12 - Carpesino	residenziale	€ 26,80
			AR 12 - San Bernardino	residenziale	€ 114,92
			AR 7 - Via Cattaneo	produttiva / ricettiva	€ 67,55
			AR 10 - Via Volontari della Libertà 1	residenziale / direzionale	€ 74,89
			AC 1 - Via Milano	direzionale / ricettiva	€ 17,07
			AC 5 - Via Fatebenefratelli	residenziale / ricettiva	€ 41,54

(*) la Via/Zona rappresenta unicamente il nominativo di ogni specifico Ambito - es. AT. 1.3 Via Alserio o AT. 1 Via Alserio - non la destinazione urbanistica di tutte le aree edificabili ubicate in Via Alserio

IL SINDACO
dr.ssa *Marcello*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Giacomo dell'Olio